# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** — **Roma - Venerdì, 24 settembre** — **Numero 226**


### AVVISO

**di spedizione di atti del Governo**

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 2401 al n. 2668, nonchè i nn. 33 — 34 — 36 — 38 — 39 — 51 — 52 — 54 — 57 — 58 — 59 — 73 — 497 del 1920 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, meno i nn 2402 — 2403 — 2404 — 2405 — 2406 — 2408 — 2415 — 2416 — 2417 — 2418 — 2419 — 2422 — 2428 — 2429 — 2433 — 2440 — 2441 — 2442 — 2444 — 2448 — 2451 — 2455 — 2456 — 2457 — 2458 — 2464 — 2471 — 2481 — 2482 — 2483 — 2484 — 2486 — 2492 — 2499 — 2506 — 2515 — 2523 — — 2524 — 2525 — 2527 — 2530 — 2537 — 2538 — 2539 — 2543 — 2544 — 2559 — 2569 — 2573 — 2574 — 2578 — 2589 — 2592 — 2595 — 2609 — 2610 — 2611 — 2612 — 2618 — 2619 — 2630 — 2634 — 2635 — 2638 — 2639 — 2643 — 2650 — 2652 — 2659 — 2662, spediti precedentemente, e meno ancora i nn. 2407 — 2409 — 2410 — 411 — 2412 — 2413 — 2414 — 2423 — 2424 — 2425 — 2426 — 2427 — 2430 — 2432 — 2446 — 2447 — 2452 — 2453 — 2454 — 2472 — 2473 — 2474 — 2475 — 2476 — 2477 — 2489 — 2513 — 2514 — 2516 — 2517 — 2518 — 2519 — 2520 — 2521 — 2528 — 2529 — 2531 — 2532 — 2533 — 2534 — 2535 — 2536 — 2540 — 2542 — 2545 — 2548 — 2549 — 2551 — 2566 — 2570 — 2571 — 2575 — 2576 — 2579 — 2580 — 2582 — 2583 — 2584 — 2585 — 2599 — 2601 — 2602 — 2603 — 2605 — 2606 — 2613 — 2616 — 2617 — 2620 — 2621 — 2622 — 2623 — 2624 — 2625 — 2626 — 2627 — 2628 — 2629 — 2631 — 2632 — 2633 2636 — 2637 — 2640 — 2641 — 2642 — 2644 — 2645 — 2646 — 2647 — 2648 — 2649 — 2653 — 2654 — 2655 — 2657 — 2658 — 2660 — 2661 — 2663 — 2664 — 2665 — 2666 — 2668, che, per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari pel culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è necessario che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in fogli sciolti.

### SOMMARIO

**PARTE UFFICIALE.**

**Leggi e decreti.**



## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

*Il numero* 1271 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è concessa, in aggiunta alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore, una nuova indennità mensile di L. 100.

Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.

Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate è assegnata, in luogo delle indennità di cui ai precedenti comma, una nuova indennità mensile di L. 15,

quando il congiunto a cui sono appoggiato, percepisce l'indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura intera; in caso diverso, è corrisposta una nuova indennità mensile di L. 30.

Resta abrogato l'art. 13 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esse non riguardano il personale avventizio assunto per bisogni saltuari o straordinari per il quale l'Amministrazione ha facoltà di stabilire la retribuzione ritenuta necessaria nei singoli casi. Non sono neppure applicabili al personale inviato in missione all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

*Il numero 1262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 del testo unico di legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visti i decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, numero 990, 18 maggio 1916, n. 625, 26 luglio 1917, numero 1186, 13 aprile 1919, n. 620 e 17 agosto 1919, n. 1519, da convertire in legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il pagamento delle spese riguardanti l'Officina governativa carte-valori, possono emettersi mandati di anticipazione entro il limite massimo di lire quattrocentomila.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

*Il numero 1263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, numero 903, e 27 giugno 1915, n. 1034;

Visti i Regi decreti 11 settembre 1919, n. 1736, e 4 novembre 1919, n. 2268;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per la marina e per la giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra, restano abrogati, conformemente alle disposizioni del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1736.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del detto decreto Luogotenenziale, potrà ancora essere applicata a quelli ufficiali del R. esercito e della R. marina che hanno presentato o presenteranno la domanda per il Regio assentimento al matrimonio entro il 31 ottobre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

*Il numero 1265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, che

aumenta le indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra, la marina e le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art 1 del R decreto-legge 3 giugno 1920, n 737, sono sostituiti dal seguente:

« La stessa indennità è dovuta al personale indicato all'articolo 1, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nonchè ai fattorini telegrafici effettivi ed avventizi e al personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del R. decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2313 ».

Art 2.

L'art. 10 del sopra citato R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, è modificato come segue:

« Ai marescialli ed ai sottufficiali aventi corrispondente grado del R. esercito, ed ai secondi capi anziani e capi di prima e seconda classe della R. marina, di cui al primo comma dell'art. 20-*sub* 63, del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, spettano, in aggiunta alla indennità mensile di cui sono provvisti, le indennità di cui agli articoli 1 (comma primo) e 2 del presente decreto, nonchè quella stabilita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Meda — Bonomi — Sechi — Pasqualino-Vassallo.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

---

*Il numero 1253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, col quale il Governo del Re è autorizzato a procedere all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute nel decreto stesso alle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici;

Visti i RR decreti-legge 27 novembre 1919, numero 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso al personale dei ruoli tecnici del credito, del commercio e dell'industria, presso il Ministero dell'industria e del commercio, il sistema del ruolo aperto in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

I gradi del personale dei predetti ruoli tecnici sono i seguenti:

Ispettore generale.
Ispettore superiore.
Ispettore.

Art. 3.

Per la prima ammissione in carriera nei predetti Ispettorati tecnici saranno osservate le norme prescritte col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138, e quelle altre che eventualmente verranno stabilite con speciale decreto del ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 4.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite esclusivamente agli ispettori mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli ispettori i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado e che a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 5.

Sono applicabili a tale concorso le norme contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto legge 23 ottobre 1919 n. 1971 con la sola variante che a far parte della Commissione esaminatrice sono chiamati un direttore generale ed un ispettore generale, quest'ultimo appartenente a Direzione generale diversa da quella cui il primo è preposto.

Art. 6.

Le promozioni al grado di ispettore generale sono conferite a scelta, in ordine di merito, agli ispettori superiori che abbiano compiuto, al momento della vacanza del posto, non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado, su parere favorevole del Consiglio di

**amministrazione, il quale nella determinazione del suo giudizio terrà presenti i criteri stabiliti dall'art. 52 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.**

*Disposizioni transitorie.*

Art. 7.

**In analogia al disposto dell'art. 50 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, i posti di Ispettore superiore vacanti alla data di applicazione del presente decreto o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla attuazione del presente decreto saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali ispettori prescindendo dalla condizione della permanenza di otto anni nel grado di ispettore.**

Art. 8.

**Nelle promozioni ad ispettore generale che avranno luogo nel primo triennio dell'entrata in vigore del presente decreto si prescinde dalla condizione della permanenza per tre anni nel grado di ispettore superiore.**

**Art. 9**

**Gli attuali ispettori generali avranno diritto a conseguire il massimo stipendio stabilito per il loro grado indipendentemente dalla loro anzianità nel grado.**

**Gli ispettori in servizio alla data del presente decreto non potranno, qualunque sia la loro anzianità, conseguire uno stipendio inferiore a L 8900, e non potranno essere collocati nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi in un periodo inferiore a quello corrispondente a detto stipendio.**

*Disposizioni generali.*

**Art. 10.**

**Le disposizioni contenute nei RR decreti-legge 23 ottobre 1919, n 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, sono estese al personale dei ruoli tecnici del credito, del commercio e dell'industria, in quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.**

**La decorrenza dei nuovi stipendi rimane sempre stabilita al 1° maggio 1919; nel resto le disposizioni dei predetti decreti decorreranno dalla data di attuazione del presente decreto.**

Art. 11.

**Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.**

Art. 12.

**Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare**

**Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.**

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella degli stipendi.

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno.

Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 6800 al compimento del 6° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7300 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 14° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8300 al compimento del 18° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 22° anno.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 26° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 30° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno.

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno.

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 11.500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro*
ALESSIO.

---

***Il numero 1270 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

Visto il decreto del Nostro Luogotenente n. 1003, in data 18 maggio 1919;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'intesa con quello del tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Articolo unico.**

La lettera *A*) dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003, è modificata come segue:

« *A*). Ai militari di truppa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto, riformati per infermità che dipendano in modo ben accertato da eventi di servizio, non contemplati dai precedenti articoli, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso per una volta tanto, un sussidio variabile.

Tale sussidio sarà pei militari che contano 10 anni o meno di servizio militare nei Regi corpi di truppe coloniali, pari a mesi dodici, nove, sei o tre della paga giornaliera spettante al militare indigeno all'atto della riforma secondo che questa sia stata pronunciata per una delle infermità ascritte alla 1ª, 2ª, 3ª o 4ª categoria. Pei militari che contano più di dieci anni di servizio nei Regi corpi di truppe coloniali la misura del sussidio sarà aumentata di tanti decimi quanti sono gli anni di servizio eccedenti i dieci avvertendo che il periodo di servizio inferiore ad un anno, ma superiore a mesi sei vale, tanto agli affetti dell'applicazione del presente articolo quanto dell'articolo precedente, come un anno intero ».

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alassio (Genova).***

SIRE!

Essendosi manifestata una forte corrente ostile all'ordinaria amministrazione di Alassio, accusata di debolezza, di mancanza d'iniziativa e di soverchia condiscendenza verso i partiti estremi, nel maggio decorso cinque consiglieri presentarono le dimissioni, alle quali a breve scadenza di tempo seguirono quelle del sindaco e di altri dodici consiglieri.

Essendo quindi l'Amministrazione venuta a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il prefetto di Genova ha dovuto affidare la gestione comunale ad un suo commissario prefettizio; ma, non potendosi far luogo a breve scadenza alla convocazione dei comizi ed occorrendo dare più ampi poteri all'Amministrazione straordinaria per porla in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze della civica azienda, è necessario procedere allo scioglimento del Consiglio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 27 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alassio, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Augusto Corradi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, terzo comma, del testo di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 125 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle gabelle;

**Determina:**

Art. 1.

È concessa l'esenzione della tassa di fabbricazione per l'alcool impiegato, previa adulterazione, nella preparazione della fenacetina.

Art. 2.

Agli effetti dell'adulterazione di cui sopra, per ogni hl. di alcool a 95/96°, si dovranno aggiungere kgr. 4 di paranitrofenetolo.

Art. 3.

L'alcool ricuperato per filtrazione della lavorazione del paranitrofenetolo, potrà senz'altro essere adibito a lavorazioni successive. Dovrà però essere raccolto in un serbatoio unico, munito di livello, in modo che si possa sempre riscontrare la quantità ricuperata.

Art. 4.

L'alcool ricuperato dalla lavorazione della fenacetina, dovrà essere nuovamente denaturato col 4 0[0 di paranitrofenetolo. Esso dovrà raccogliersi in serbatoio munito di agitatore e di livello, si-

gillato dagli agenti di finanza, che dovranno effettuare anche la nuova denaturazione.

Art. 5.

Qualora occorresse una distillazione per il ricupero dell'alcool questa dovrà effettuarsi in presenza degli agenti di finanza, che procederanno all'immediata denaturazione dell'alcool distillato, con il 4 0,0 di paranitrofenetolo.

Art. 6.

Il paranitrofenetolo occorrente nei casi di cui agli articoli 2, 4 e 5, sarà fornito dalla Ditta fabbricante senza diritto a rimborso di spese.

Roma, 16 settembre 1920.

*Il ministro*
FACTA.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISO.

Il giorno 17 settembre 1920, in Agnone Marina, Fornelli, Montecorice, Case del Conte, provincia di Salerno, e il 18 settembre 1920, in Roveredo di Guà, provincia di Verona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª classe e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

### Corso medio dei cambi

del giorno 23 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 157 97 | New York | 23 58 |
| Londra | 82 31 | Berlino | 41 34 |
| Svizzera | 380 25 | Vienna | — |
| Spagna | — | Praga | — |

Oro . . . . . . . . . . . 326 34

### Media dei consolidati negoziati a contanti.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 68.11 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 70.70 | — |

*NB.* — Deve considerarsi come non avvenuta la comunicazione della media relativa al secondo e terzo consolidato per il giorno 22, restando solo quotato il 1° e il 4°.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

### 2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 130520 | 1150 — | Moscariello *Giovambattista* fu Giovambattista, dom. in Lioni (Avellino) | Moscariello *Giovanni* fu Giovambattista, domiciliato come contro |
| » | 23054 | 1185 — | D'Auria Anna fu Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli | D'Auria Anna fu Alfonso, *vedova* di Michele Vitale, dom. in Napoli |
| P. N. 5% | 8610 | 40 — | Barnaba *Rosaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Brunetti Rosa fu Angelo, ved. di Barnaba Leonardo, dom. a Conversano (Bari) | Barnaba *Gesumina Rosaria* fu Leonardo, minore, ecc. come contro |
| 3.50 % | 642907 | 1494 50 | Stallo *Gian Francesco* fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina di Francesco, ved. di Stallo Silvio, dom. a Torino | Stallo *Gian Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro |
| 3.50 % (1902) | 022654 | 385 — | Stallo *Giovanni Francesco* fu Silvio, minore, sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina, dom. in Torino | Stallo *Giovanni Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro |
| Cons. 5 % | 145408 | 1000 — | Abate di *Lugarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo | Abate di *Lungarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 settembre 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 12)

## 1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 0/0 | 149463 | 2500 — | *Gazzalo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova | *Gazzolo* Rosaria di Angelo, nubile, dom. in Genova |
| » | 149464 | 2500 — | *Gazzalo* Marianna di Angelo, dom. in Genova | *Gazzolo* Marianna, ecc., come contro |
| » | 71284 | 265 — | *Gravero* Michele fu Giuseppe, dom. in New York | *Cravero* Michele, ecc., come contro |
| » | 982498 | 20 — | Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Luigi Agostino* fu Lorenzo, eredi indivisi di fu Bordogna Amadio fu Luigi, dom. in Trescore Balneario (Bergamo) | Bordogna Teresa moglie di Tribbia Abramo, Giuseppe Antonio e *Agostino* fu Lorenzo, ecc., come contro |
| » | 571372 | 130 — | Bordogna *Luigi Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trescore Balneario (Bergamo) | Bordogna *Agostino*, Maria Carolina, Pietro Giosuè, Marco Luigi e Abramo di Lorenzo, minori ecc., come contro |
| P. N. 5 0/0 | 023252 | 100 — | *Gay* Cornelia di Antonio, *nubile*, dom. a New York | *Paschetto* Cornelia *Lea* fu Antonio, *moglie di Gay Umberto*, dom. a New York |
| 3,50 0/0 | 637156 | 63 — | Chiappa *Carolina* di Giacinto, nubile, dom. a Milano. Vincolata d'inalienabilità sino a che la titolare non abbia raggiunto 30 anni di età | Chiappa *Giuseppina Maria*, nubile, di Giacinto, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 settembre 1920

Il direttore generale CAPUTO

# CONCORSI

## IL MINISTRO

### PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912 n. 854 ed il relativo regolamento generale del 13 novembre 1919, n. 2431;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione del R. Istituto commerciale di Milano;

**Decreta:**

È aperto il concorso al posto di titolare di lingua e letteratura italiana nel R. Istituto commerciale di Milano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'Ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti:

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

7° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 aumentabile secondo le disposizioni di legge.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 settembre 1920.

*Il ministro*
ALESSIO.

## Ministero della giustizia e degli affari di culto

*Avviso di concorso*

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

| SEDE dell'ufficio | Distretto notarile | N. dei posti vacanti | Orario dell'assistenza personale allo studio |
|---|---|---|---|
| Castelnuovo Bocca d'Adda | Lodi | 1 | Tutti i mercoledì dalle ore 12 alle ore 15 |
| Isernia | Isernia | 2 | Domenica e giovedì di ogni settimana dalle ore 9 alle ore 14 |
| Mantova | Mantova | 1 | Martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 |
| Mira | Venezia | 1 | Giovedì e domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 |
| Piazzola sul Brenta | Padova | 1 | Il venerdì di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e la domenica dalle ore 9 alle 12 |
| Santi Stino di Livenza | Venezia | 1 | Il lunedì di ogni settimana dalle ore 12,30 alle ore 19,30 |
| Striano | Santa Maria Capua Vetere | 1 | La domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle 14 |

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale, da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

*a*) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

*b*) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ei indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *A*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati anche la disposizione dell'art. 14 del decreto legge 9 novembre 1919, n 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY    Tipografia delle Mantellate.    TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.